



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO TERRITORIO,
AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI
VICEDIREZIONE AMBIENTE

Genova 20-7-17
Prot. n. PG/2017/250724
Class. fasc. 2017/G.13.12/25
Allegati: -

OGGETTO: Costruzioni in zone sismiche.
Applicazione dell'art. 104 del DPR
380/2001 in relazione alla nuova
classificazione sismica approvata con
DGR 216 del 17/03/2017. Riscontro
vostra nota n. 30659 del 5/06/2017.

Alla Città metropolitana di Genova
Direzione Sviluppo Economico e
Sociale
Servizio Edilizia
e, p.c.

Direzione centrale Affari Legislativi
e Legali
(SEDE)

Provincia di Imperia
Provincia della Spezia
Provincia di Savona

Agli Ordini Professionali degli
Ingegneri
Architetti
Geologi
Della Liguria

Ai collegi dei Geometri
Della Liguria

Inviata Via PEC

Con riferimento alla nota di cui in oggetto ed alle richieste di chiarimento ivi contenute si specifica quanto segue.

1. Applicabilità dell'art. 30 della L.64/74.

In virtù del fatto che l'art. 104 del D.P.R. 380/2001 ha stabilito una specifica disciplina relativa alle costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione e del fatto che lo stesso D.P.R. non ha ripreso le disposizioni relative alle costruzioni in corso della normativa previgente si ritiene che l'art. 30 della L. 64/1974 non possa trovare applicazione. Si ricorda che, a seguito della modifica dell'art. 18 della L.R. 63/2009 operato dall'art. 3 c. 6 della L.R. 7/2017, l'accertamento di conformità previsto dal c. 2 dell'art. 104 può essere effettuato sulla base della dichiarazione del progettista, depositata presso i competenti uffici provinciali e della C.M., attestante la capacità della struttura di resistere agli effetti delle accelerazioni sismiche stabilite dal D.M. 14/1/2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni). L'applicazione di tale disposto normativo semplifica fortemente il procedimento di autorizzazione alla prosecuzione dei lavori di cui al c. 3 dell'art. 104, consentendo di limitare l'attività istruttoria relativa all'accertamento di conformità, che si deve espletare nei 30 giorni, alla verifica della presenza e correttezza formale della dichiarazione.

2 Applicazione dell'art. 104 ai Comuni per i quali la nuova classificazione prevede o invarianza o diminuzione della classe sismica.

Per i Comuni per i quali la nuova classificazione sismica del territorio ligure, approvata con DGR n. 216/2017 prevede o il mantenimento della classificazione o la diminuzione della classe sismica (ad esempio passaggio da zona 3 a zona 4) rispetto alla classificazione previgente (DGR 1362/2010) non si ritiene necessaria l'applicazione di quanto disposto dall'art. 104 del D.P.R. 380/2001. Le verifiche previste dal suddetto articolo sono infatti finalizzate a "accertare la conformità del progetto alle norme tecniche di cui all'art. 83 e l'idoneità della parte già legittimamente realizzata a resistere alle azioni sismiche". L'invarianza o la diminuzione della pericolosità sismica escludono automaticamente la necessità di procedere ad una nuova verifica sulla idoneità statica delle porzioni delle costruzioni già realizzate. La nuova classificazione sismica non modifica le azioni sismiche alla base dei calcoli di progetto né le vigenti norme tecniche per le costruzioni, ma assume significato unicamente ai fini della gestione e per il controllo del territorio da parte degli enti preposti.

Distinti saluti.

Il Vice Direttore Generale
(Dott.ssa Cecilia Brescianini)

